



Napoli/Salerno, _____

XX

Egr.
Prof. Avv. Giovanni Capo
Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX - Salerno

CONVENZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

Oggetto: Corte di Cassazione - controversia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società PCA int. Pica Ciamarra Associati c/ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - incarico legale congiunto all'avv. Barbara Pisacane dell'Avvocatura interna ed al prof. avv. Giovanni Capo di libero foro - comunicazioni - convenzione.

Conferimento incarico al prof. avv. Giovanni Capo.

- Visto il ricorso proposto innanzi alla Corte di Cassazione del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società PCA int. Pica Ciamarra Associati contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per la cassazione della sentenza resa inter partes dalla Corte di Appello di Napoli (sezione specializzata in materia di impresa), il 21 luglio 2020 e pubblicata il 16 settembre 2020, n. xxxx/2020 nel procedimento n.ro xxxxxx R.G. anno 2019, mai notificata, con richiesta di cassare la sentenza con rinvio;
- Vista la necessità di costituirsi in giudizio e resistere in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto;
- Visto e considerato che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in continuità difensiva con i precedenti gradi di giudizio, intende conferirle l'incarico di patrocinio di cui in oggetto;
- Vista la Legge n. 247 del 31.12.2012 (in G.U. n. 15 del 18.1.2013, in vigore dal 2.2.2013), recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", dove si è stabilito, tra l'altro, che "... la pattuizione dei compensi è libera ... i parametri indicati nel decreto del Ministro della Giustizia si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale ..." (art. 13);
- Visto il successivo D.M. n. 37 dell'8/3/2018 che stabilisce i parametri per la determinazione del compenso;



- Visto il “Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell’AdSP” approvato con delibera presidenziale n. 269/17 del 15/11/2017;
 - Prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27/04/20165 (GDPR).
 - Tutto ciò premesso si conviene e stipula la presente convenzione di incarico legale di difesa e patrocinio in ordine al contenzioso in oggetto tra l’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale (di seguito Ente) ed il prof. avv. Giovanni Capo (di seguito avvocato), che congiuntamente all’avv. Barbara Pisacane, Responsabile dell’Ufficio Avvocatura – UTP di Salerno, è stato il procuratore costituito per l’Ente nel richiamato procedimento innanzi al Tribunale di Napoli (sezione specializzata in materia di impresa) n. R.G. xxxx/2014 e che è riuscito con professionalità ad espletare l’incarico assegnatogli, conclusosi con la favorevole sentenza n. xxxx/2019, che ha rigettato la domanda proposta dal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nei confronti di questo Ente, condannando parte attrice alla refusione delle spese di giudizio, nonché innanzi alla Corte di Appello di Napoli (sezione specializzata in materia di impresa) n. R.G. xxxx/2019 ed ha espletato con professionalità l’incarico assegnato, conclusosi con la favorevole sentenza n. xxxx/2020 del 16/09/2020, che ha dichiarato improcedibile l’Appello, compensando le spese del giudizio, dando atto che ricorrono, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, le condizioni per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione;
1. Pertanto, per l’opera professionale prestata quale difensore dell’Ente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con poteri procuratori e di rappresentanza, in qualunque tempo affidata, tanto in caso di vittoria totale o parziale quanto in caso di soccombenza, transazione, abbandono del giudizio o revoca del mandato sarà corrisposta all’avvocato una somma che non potrà eccedere l’importo complessivo di **euro 4.575,81** (€ 3.136,00 per compenso, € 470,40 per spese generali al 15%, € 825,15 di I.V.A. ed € 144,26 per C.P.A); il predetto compenso è ritenuto dall’avvocato pienamente soddisfacente, anche in considerazione della natura e portata giuridica della controversia; nulla verrà versato per qualunque tipo di attività suppletiva ad integrazione di quanto qui stabilito.
 2. Nel caso il contenzioso in oggetto si concluda con una transazione, l’avvocato dovrà produrre preventivamente all’Ente motivata relazione sulle ragioni di fatto e di diritto che consigliano l’esito transattivo della controversia; in tali casi il compenso stabilito al punto 2 comprenderà anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
 3. L’Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico all’avvocato nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da trasmettere con PEC; in tali casi la retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all’attività effettivamente svolta dal professionista, sempre avendo riguardo all’importo massimo stabilito. L’avvocato può recedere dal contratto per giusta causa. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato in modo da non recare pregiudizio all’Ente, dando comunicazione per iscritto, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a



trenta giorni. In tale circostanza la retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all'attività effettivamente svolta dal professionista, sempre avendo riguardo all'importo massimo stabilito e comunque avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato per l'Ente.

4. In caso di liquidazione delle spese processuali fatta dal giudice, se questa è inferiore all'importo stabilito nella presente convenzione, l'avvocato potrà richiedere il compenso nella misura stabilita nella presente convenzione.
5. Il corrispettivo sarà liquidato al termine dell'attività svolta, previa ricezione di regolare fattura elettronica e dietro presentazione di un completo fascicolo di causa, laddove non agli atti dell'amministrazione. Il professionista si impegna a non richiedere, nel periodo di un anno dalla trasmissione della fattura, il pagamento di interessi moratori da eventuale ritardato pagamento.
6. E' fatta salva la possibilità di corrispondere nel corso del giudizio, eventuali somme a titolo di acconto, che, comunque, non dovranno superare il 40 % del totale del compenso sopra determinato.
7. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Ente, egli debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'avvocato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Ente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi. Il costo del domiciliatario è compreso nel compenso pattuito per la difesa dell'Ente.
8. L'avvocato si impegna, altresì, a relazionare per iscritto e a tenere informato costantemente e tempestivamente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata e ogni circostanza rilevante relativa all'adempimento dell'incarico professionale, oltre a dare comunicazione delle udienze e del loro esito, a rimettere copia degli atti relativi al giudizio, con particolare riguardo agli atti defensionali depositati. Inoltre si impegna a fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere. L'Ente resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, l'avvocato assicura la propria presenza presso la sede dell'Ente per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.
9. L'avvocato si impegna a comunicare ed inoltrare, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione. In caso di sentenza sfavorevole, in particolare, si impegna a trasmettere una relazione corredata da un parere sulla sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione.



10. L'incarico cessa con la definizione del singolo grado di giudizio per cui è stato conferito. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere specifici ed ulteriori provvedimenti di incarico.
11. L'avvocato si obbliga a riportare in calce alla presente, ai sensi dell'art. 12 della L. 247/2012, i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
12. L'avvocato si impegna ad esercitare il mandato con il massimo scrupolo professionale nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.
13. L'avvocato dichiara di non avere controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in corso contro tra l'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale, sia a titolo personale sia nella qualità di avvocato difensore di controparte, e di impegnarsi a mantenere inalterata tale situazione per tutta la durata dell'incarico conferito.
A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente, entro e non oltre il termine di dieci giorni, all'Ente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. In tali casi l'Ente ha la facoltà di revocare il mandato e recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno senza che il professionista possa pretendere alcunché.
14. L'avvocato si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi all'Ente (a titolo semplificativo e non esaustivo qualsiasi notizia attinente l'attività svolta dall'Ente, i suoi beni ed il suo personale), di cui verrà a conoscenza a qualsiasi titolo in relazione all'esecuzione dell'incarico.
15. Nei casi di grave inadempienza, manifesta negligenza, errori evidenti e ritardi, nonché nei casi di comportamenti in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente convenzione e con quelle che regolano l'attività forense, l'Ente ha la facoltà di revocare il mandato e recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno senza che il professionista possa pretendere alcunché.
16. La sottoscrizione digitale del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e di procedura, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.



La interessiamo a voler prendere nota delle norme suindicate, rinunciando a qualsiasi altro modo di liquidazione dei compensi ed a restituirci una copia della presente, sottoscritta in segno di accettazione, essendo a tanto subordinato il conferimento dell'incarico in argomento.

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA
Avv. Antonio del Mese

POLIZZA R.C. n.Compagnia
Stipulata in data
Per accettazione Prof. Avv. Giovanni Capo
Data